

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000646 16.05.2018

N°	DATA
----	------

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA L'ASST VALLE OLONA E L'UNIVERSITA' "LUM JEAN MONNET" DI CASAMASSIMA (BA) PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Vista la nota pervenuta al prot. n. 13004 del 15.3.2018, con la quale l'Università "LUM Jean Monnet" di Casamassima (BA) ha chiesto a questa ASST la disponibilità alla stipula di convenzione per tirocini di formazione ed orientamento curricolari;

Specificato che nel testo di convenzione si pone come condizione essenziale che gli studenti che l'ASST si impegna ad accogliere presso le sue strutture siano dipendenti dell'Azienda stessa iscritti ai Master presso la citata Università;

Visto lo schema di convenzione, approvato dall'Università "LUM Jean Monnet" con e-mail in data 17.4.2018;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.S. in Staff Internal Auditing e Tirocini, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta registrata al progressivo n. 590 ed acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla stipula della convenzione con l'Università "LUM Jean Monnet" di Casamassima (BA) per l'effettuazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari, secondo il testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che qui si approva;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per tutto quanto esposto in premessa, di procedere alla stipula della convenzione con l'Università "LUM Jean Monnet" di Casamassima (BA) per l'effettuazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari, secondo il testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che qui si approva;

2° - di precisare che, per effetto di quanto previsto all'art. 1 del testo di convenzione, l'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti presso la citata Università purché dipendenti dell'Azienda stessa;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
CURRICULARI
TRA**

L'Università LUM Jean Monnet – School of Management (Soggetto Promotore), con sede legale in Casamassima (BA), alla S.S. 100 Km 18 - 70010, C.F. 93135780729, in persona del Prof. Francesco Manfredi, nato a Milano il 26/08/1970, giusta delega del 26/07/2013

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale – ASST della Valle Olona (Soggetto Ospitante), con sede legale in Busto Arsizio via Arnaldo da Brescia, 1 – C.F./P.IVA 03510190121 rappresentato per il seguente atto dal proprio Direttore Generale, Dr. Giuseppe BRAZZOLI, nato a Crema il 23.06.1956

PREMESSO CHE

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 consente alle Università la stipula di specifiche convenzioni per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative;
- la Legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia la normativa nazionale (art. 18, comma 1 lett. a, della L. 24 giugno 1997, n. 196) che la normativa regionale (v. per la Regione Puglia la L.R. n. 23 del 05/08/2013, attuata con Regolamento Regionale n. 3 del 10/03/2014) individuano le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione l'art. 18 della L. n. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione emanato dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- il D.M. 509/99 conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle volte "... ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.
- sono esclusi dall'ambito di applicazione della L.R. Puglia n. 23 del 05/08/2013 i tirocini curricolari, inseriti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- la Direttiva n. 2/2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto "Tirocini di formazione e di orientamento" fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle PP.AA.;
- l'art. 11 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (...)" disciplina i livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011, fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione del succitato decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, specificando che esulano dalla sua disciplina i tirocini curricolari;
- l'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24/01/2013 Rep. Atti n. 1 CSR, individua le "Linee-guida in materia di tirocini";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del Soggetto Promotore, studenti iscritti ai Master quali soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, purché dipendenti dell'ASST della Valle Olona
2. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro e potrà essere svolto esclusivamente fuori orario di servizio. Tuttavia l'attività svolta dal tirocinante durante il periodo del tirocinio è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante predispongono un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor aziendale e del tutor incaricato dall'ente promotore;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza del tirocinante nella sede del Soggetto Ospitante;
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli obblighi del tirocinante;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 2 - Durata e sospensione del tirocinio

1. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti Formativi individuali e non potrà comunque avere una durata superiore a sei mesi.
2. Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Art. 3 - Comunicazioni e Garanzie assicurative

1. Il Soggetto Promotore provvede, inoltre ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni su lavoro presso l'INAIL (posizione n. 10263735-57), nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile (posizione n. 351140350 Generali Italia S.p.A.). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante ma rientranti nel progetto formativo.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Promotore, su segnalazione del Soggetto Ospitante, si impegna a darne tempestiva comunicazione agli istituti assicurativi entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del Soggetto Ospitante (A.S.S.T.)

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:
 - far svolgere al tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento del tirocinio formativo e di orientamento;
 - favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie dell'organizzazione del Soggetto Ospitante e dei processi produttivi;
 - designare il tutor aziendale incaricato di seguire il tirocinante e di attestare i risultati del tirocinio;
 - a segnalare prontamente al Soggetto Promotore i sinistri che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo,

devono essere intesi come "lavoratori", il Soggetto Ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.

2. Restano, altresì, a carico del Soggetto Ospitante gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs 81/2008.

Art. 6 - Diritti e obblighi del tirocinante

1. Le parti concordano che il tirocinante:

- a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale;

2. Le parti concordano altresì che:

- a) al termine del tirocinio il Soggetto Promotore, sulla base di quanto rilevato dal proprio tutor e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio di riferimento;
- b) non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

Art. 7 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile su richiesta del Soggetto Promotore; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con preavviso di un mese.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione dei tirocini che sono stati avviati in riferimento alla presente Convenzione e che sono in corso al momento della scadenza o dell'eventuale recesso dalla stessa.

Art. 8 - Trattamento dati personali e sensibili – Responsabile e incaricati

Con la stipula della convenzione le parti si impegnano a trattare i dati personali relativi alla presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Reg. U.E. n. 679/2016.

Le parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

L'informativa dell'A.S.S.T. Valle Olona è consultabile sul sito aziendale www.asst-valleolona.it alla sezione Privacy.

Gli studenti tirocinanti, per gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), sono nominati dal soggetto ospitante "incaricati del trattamento dati" sotto la sorveglianza del Responsabile della Struttura presso la quale svolgerà il tirocinio formativo. Tale Responsabile, quale "Responsabile interno del trattamento", vigila sul rispetto, da parte dello studente e del tutor, dei principi e dei compiti impartiti con l'atto di nomina ad "incaricato del trattamento".

Art. 9 - Norme finali

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per il Soggetto Promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

3. Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.
4. La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i..
5. L'imposta di bollo dovuta a termini di legge è interamente a carico dell'Università LUM Jean Monnet – School of Management.
6. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente.
7. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 10 – Foro competente

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Bari.

Luogo e data,

Per il "Soggetto Promotore"
Università LUM Jean Monnet – School of Management
Per delega del Presidente del C.d.A.

Per il "Soggetto Ospitante"
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

(Prof. Francesco Manfredi)

(Dott. Giuseppe Brazzoli)

- 646 16 MAG 2018

Allegato alla deliberazione N. _____ del _____

COPIA IN PUBBLICAZIONE